

65

**ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI DELLE DOLOMITI FRIULANE**

**Comuni di Arba, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco,
Maniago, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Vivaro
FUNZIONE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE**

**Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'Albo comunale delle
Associazioni**

Approvato nella seduta della Conferenza dei Sindaci
del 3.09.2013 con atto n. 8

Approvato con deliberazione consiliare n.57 del 15.11.2013

Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume devono essere espressamente previste:

- L'assenza di scopi di lucro;
- L'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- La non appartenenza all'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974 n. 195 e dall'art. 4 della Legge 18 novembre 1981 n. 659
- I criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni.

Articolo 4 **Modalità di iscrizione**

La domanda di iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni è presentata al Sindaco, su carta semplice, a firma del legale rappresentante dell'associazione, unitamente alle seguenti indicazioni.

- costituzione della associazione da almeno 12 mesi;
- attività svolta nell'ambito del territorio comunale da almeno 12 mesi;
- la denominazione ovvero la ragione sociale;
- la sede legale;
- il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della carta di identità, in corso di validità;
- elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
- l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
- la data di costituzione;
- l'attività prevalente per la quale l'associazione richiede l'iscrizione all'Albo Comunale;
- numero di soggetti coinvolti nelle attività/manifestazioni organizzate.

Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto regolarmente registrato;
- relazione dell'attività svolta e rendiconto finanziario relativo all'anno precedente la presentazione della domanda, approvato dall'organo competente (assemblea dei soci o altro organo);
- breve relazione storiografica della associazione, dall'atto della costituzione alla presentazione della domanda.

Le domande di iscrizione devono pervenire dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno.

Articolo 9

Tipologie di benefici

Possono essere concessi i seguenti tipi di benefici:

- Contributi;
- Sovvenzioni,
- Patrocinio;
- Utilizzo gratuito di spazi, locali e/o impianti sportivi;
- Utilizzo gratuito attrezzature;
- Fornitura di stampati;
- Concessione gratuita di aree pubbliche;
- Spese postali;
- Pubblicizzazione su strumenti web.

I contributi si distinguono in:

- Contributi ordinari: assegnati con cadenza annuale e connessi alle normali attività svolte dagli organismi richiedenti;
- Contributi straordinari: assegnati a fronte di iniziative di particolare rilievo, per l'acquisto di attrezzature inerenti l'attività, per lavori di manutenzione degli impianti

Nella promozione delle iniziative, oggetto dell'intervento comunale, i beneficiari sono tenuti ad evidenziare che le stesse vengono realizzate con il sostegno e la collaborazione del Comune.

Articolo 10

Modalità di accesso ai contributi economici

Le richieste di contributo ordinario, firmate dal legale rappresentante, devono essere presentate all'ufficio Protocollo entro il 31 gennaio di ogni anno. La rendicontazione relativa all'eventuale contributo concesso, dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Le richieste di contributo straordinario, firmate dal legale rappresentante, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo almeno 30 giorni prima dell'evento per il quale viene richiesto il contributo.

Le domande devono riportare il codice fiscale e/o la partita IVA del richiedente, le modalità di pagamento (numero di conto corrente bancario o postale del beneficiario che non sia una persona fisica) e devono essere corredate dai seguenti documenti:

- La descrizione delle attività programmate e la specificazione del carattere internazionale, nazionale o locale delle stesse;
- Il preventivo delle spese da sostenere e delle corrispondenti entrate in relazione alle singole iniziative per le quali viene chiesto il contributo del Comune;

La domanda per la concessione di vantaggi economici dovrà essere presentata in tempo utile affinché la Giunta Comunale possa deliberare in merito compatibilmente con la disponibilità delle varie risorse.

Articolo 16

Concessioni patrocinio

Il patrocinio è riconosciuto ad enti, associazioni, organismi e soggetti privati le cui iniziative rispondano ai criteri di cui al presente regolamento. Il patrocinio è concesso formalmente dalla Giunta con proprio atto deliberativo. La concessione del beneficio non comporta vantaggi economici a favore della manifestazione organizzata. Sono escluse dal patrocinio iniziative con finalità di lucro o politiche.

La richiesta deve pervenire al protocollo del Comune almeno 30 giorni prima dell'iniziativa. Nella domanda devono essere indicati:

- La data di realizzazione dell'iniziativa;
- La tipologia dell'iniziativa;
- Le modalità di realizzazione e pubblicazione della stessa.

La concessione del patrocinio viene comunicata formalmente al richiedente. La stessa comporta, da parte del richiedente, l'apposizione del logo della Città di Maniago su tutto il materiale pubblicitario.

Articolo 17

Autorizzazione all'utilizzo dello stemma e del logo del Comune

Oltre che per le iniziative che hanno ottenuto il patrocinio, l'utilizzo del logo e dello stemma comunale può essere concesso anche nei casi di attribuzione delle sovvenzioni, di concessione di contributi e forme di collaborazione. In questi casi l'utilizzo del logo e dello stemma del Comune deve essere esplicitamente richiesto nell'ambito delle istanze presentate.

Nel caso di autorizzazione il logo e lo stemma del Comune devono comparire sul materiale informativo delle iniziative ed, in particolare, su:

- manifesti, locandine, pieghevoli, cataloghi, pubblicazioni, striscioni e stendardi; inviti, comunicati stampa, carta intestata;
- inserzioni pubblicitarie e materiali affini.

Non sono ammesse modifiche al logo ed allo stemma; il logo deve essere utilizzato nella sua interezza, non deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle autorizzate, lo stemma non deve essere pubblicato utilizzando colori diversi da quelli originali.

L'utilizzo del logo e dello stemma è obbligatorio per tutte le associazioni che usufruiscono di benefici previsti dall'art.9.

L'utilizzo del logo e dello stemma del Comune, senza la relativa concessione, verrà sanzionata con la rimozione coatta delle affissioni illegittime.

Articolo 18

Criteri per la concessione di benefici

La Giunta determina tra le domande pervenute la concessione dei benefici e l'ammontare dei contributi economici in base ai seguenti criteri:

- Presumibile grado di beneficio/ricaduta per la città;
- Qualità del progetto presentato, competenza dell'ente promotore;
- La collaborazione ed il coordinamento tra più associazioni, enti e comitati nella pianificazione e realizzazione di attività;
- Carattere di continuità con esperienze precedenti o viceversa valore innovativo del progetto;
- Attenzione all'universo giovanile;
- Coinvolgimento dell'utenza scolastica;
- Attenzione a fasce di popolazione più svantaggiate;
- Economicità della gestione;
- Rendicontazione dei contributi ottenuti;
- Contributi concessi da altri soggetti pubblici o privati, comprese le sponsorizzazioni;
- Se gli interventi rispondono ad un bisogno della collettività e se sono necessari o funzionali al raggiungimento dei fini statutari;
- Se riguardano beni non soggetti a rapido deterioramento.

Art. 19

Abrogazione di norme

Il presente regolamento abroga tutti gli atti disciplinanti la materia e tutte le norme contenute in regolamenti comunali con esso incompatibili.

Art. 20

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento revoca ogni precedente atto in materia ed entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.